



Brescia, 04/08/2025
Prot. n. 0002612/25
Circolare telematica N. 07

A TUTTI I GEOMETRI ISCRITTI
ALL'ALBO

E p.c.

A TUTTI GLI ISCRITTI AL REGISTRO
PRATICANTI

A TUTTI I PROFESSIONISTI
AFFIDATARI PRATICANTI

LORO SEDI

Oggetto: **Guida Completa agli Obblighi di Salute e Sicurezza per i Praticanti negli Studi Professionali e in Cantiere.**

Cari Colleghi,

Siamo lieti di condividere con voi un importante strumento di approfondimento e aggiornamento: la "*Guida Completa agli Obblighi di Salute e Sicurezza per i Praticanti negli Studi Professionali e in Cantiere*".

Questo documento, redatto in conformità con il D.Lgs. 81/08 e il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, rappresenta una risorsa fondamentale per tutti gli iscritti che operano nel settore, offrendo chiarimenti e indicazioni sugli adempimenti necessari per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.

Vi invitiamo a consultare la guida in allegato, che potrà essere di grande aiuto sia per la formazione dei praticanti che per la gestione quotidiana delle attività professionali, contribuendo così a promuovere una cultura della sicurezza sempre più diffusa e consapevole.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e vi ringraziamo per l'attenzione e l'impegno nel garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi.

Un cordiale saluto,

IL PRESIDENTE
Geom. Giuseppe Zipponi

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente.

Allegato1: Guida Completa agli Obblighi di Salute e Sicurezza per i Praticanti negli Studi Professionali e in Cantiere

Pagina 1 di 1



Guida Completa agli Obblighi di Salute e Sicurezza per i Praticanti negli Studi Professionali e in Cantiere: Adempimenti ai Sensi del D.Lgs. 81/08 e del Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Executive Summary

Il presente rapporto fornisce una guida completa e approfondita per i titolari di studi professionali in merito agli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro per i praticanti, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.Lgs. 81/08), con particolare attenzione alle significative novità introdotte dal recente Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Vengono chiariti l'inquadramento del praticante come "lavoratore", le tipologie e le tempistiche dei corsi di formazione obbligatori per l'ambiente d'ufficio e per le attività in cantiere, e le specifiche misure di sicurezza da adottare in quest'ultimo contesto. L'adozione di un approccio proattivo, una valutazione dinamica dei rischi e una rigorosa aderenza alle nuove disposizioni normative sono essenziali per garantire la conformità legale e mitigare i rischi.

1. Introduzione: Il Praticante come "Lavoratore" e il Quadro Normativo Vigente

1.1 Definizione e Inquadramento del Praticante ai Sensi del D.Lgs. 81/08 (Art. 2, comma 1, lettera a)

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, stabilisce un quadro normativo volto a tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 definisce in modo ampio il termine "lavoratore" come qualsiasi persona che,

indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.¹ Questa definizione include esplicitamente i soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento, equiparandoli a lavoratori a tutti gli effetti ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza.¹

Di conseguenza, in uno studio professionale, dove il titolare è di fatto un "datore di lavoro" e l'attività è organizzata, il praticante rientra pienamente in questa definizione.⁵ Ciò significa che il titolare dello studio è tenuto ad applicare nei confronti del praticante tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08, esattamente come farebbe per un dipendente. Questa equiparazione implica che la responsabilità del datore di lavoro si estende a un'ampia gamma di obblighi. Non si tratta solamente di fornire informazione e formazione specifica, ma anche di effettuare una valutazione di tutti i rischi presenti nell'ambiente di lavoro (redigendo il Documento di Valutazione dei Rischi - DVR), di nominare le figure della sicurezza aziendale (come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e, se necessario, il Medico Competente), di designare e formare gli Addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio), di fornire e assicurare l'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di attuare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a eliminare o ridurre i rischi.³ Questa è una premessa fondamentale che sottende tutte le successive considerazioni sulla gestione della sicurezza del praticante.

1.2 Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR): Novità e Implicazioni per la Formazione

Il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro è in costante evoluzione, e un aggiornamento cruciale è rappresentato dal nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR) sancito il 17 aprile 2025 (Repertorio Atti n. 59/CSR). Questo Accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 il 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione.⁹

L'obiettivo principale di questo nuovo ASR è quello di accorpare, rivisitare e modificare i precedenti accordi attuativi del D.Lgs. 81/08 in materia di formazione, definendo in modo più chiaro e uniforme la durata, i contenuti minimi e le modalità dei percorsi formativi in salute e sicurezza per tutte le categorie di soggetti, inclusi lavoratori,

datori di lavoro, dirigenti e preposti.¹¹

Una delle novità più significative e di impatto immediato per i datori di lavoro è l'eliminazione del precedente termine di 60 giorni per il completamento della formazione. Il nuovo Accordo stabilisce esplicitamente che la formazione generale e specifica deve essere svolta *immediatamente* all'atto dell'assunzione, il che significa che il praticante non può iniziare alcuna attività lavorativa senza aver prima completato i corsi obbligatori.⁹ Questa modifica impone al datore di lavoro l'obbligo di garantire che il praticante abbia completato la formazione

prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa. Questa disposizione elimina ogni ambiguità presente nella normativa precedente e rafforza la tutela della salute e sicurezza del lavoratore fin dal primo giorno.²¹ La mancata osservanza di questo requisito comporta una violazione immediata degli obblighi di legge fin dal primo giorno di attività del praticante, esponendo lo studio a sanzioni in caso di controlli.

Inoltre, il nuovo ASR introduce l'obbligo di una verifica finale di apprendimento per tutti i percorsi formativi, sia base che di aggiornamento. Tali verifiche devono avvenire tramite test a risposta multipla (con un minimo di 30 domande per i corsi base e 10 per gli aggiornamenti) e richiedono un esito positivo con almeno il 70% di risposte corrette.¹¹ Anche il numero massimo di partecipanti per ogni corso teorico è stato ridotto da 35 a 30.²⁰ L'introduzione della verifica finale obbligatoria e i requisiti più stringenti per i soggetti formatori e la documentazione indicano una chiara volontà legislativa di elevare la qualità e l'efficacia della formazione, andando oltre la mera conformità formale.¹¹ Ciò implica che il datore di lavoro deve selezionare enti formatori qualificati e assicurarsi che l'apprendimento sia effettivo e che il praticante abbia realmente acquisito le competenze necessarie per operare in sicurezza, non solo che abbia ottenuto un attestato. La verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa è anch'essa prevista.¹¹

2. Obblighi Formativi per il Praticante nello Studio Professionale (Risposta a Domanda A)

2.1 L'Obbligo di Formazione Immediata: Un Cambiamento Fondamentale del

Nuovo Accordo

Come precedentemente evidenziato, il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha introdotto un cambiamento fondamentale in merito alla tempistica della formazione obbligatoria. La normativa stabilisce ora che la formazione generale e specifica dei lavoratori, inclusi i praticanti, debba essere completata *prima* dell'inizio delle attività lavorative. La precedente deroga che consentiva di completare la formazione entro 60 giorni dall'assunzione è stata abrogata.⁹

Per il titolare dello studio, questa disposizione ha un impatto diretto sulla pianificazione dell'inserimento del praticante. Non è più possibile far iniziare al praticante alcuna mansione, neanche di carattere amministrativo, prima che abbia ricevuto l'intera formazione obbligatoria. È quindi indispensabile pianificare e far svolgere i corsi obbligatori al praticante *prima* della sua effettiva immissione nell'ambiente di lavoro, sia in studio che, ancor più criticamente, in cantiere. Eventuali ritardi nell'erogazione della formazione espongono lo studio a sanzioni immediate in caso di controlli, poiché la non conformità si verifica dal primo istante di attività lavorativa non formata.²¹

2.2 La Formazione Generale: Durata e Contenuti Minimi

La formazione generale è un modulo obbligatorio e comune a tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore di attività dell'azienda o dal livello di rischio specifico.²⁰ La sua durata minima è stabilita in 4 ore.¹⁵

I contenuti di questo modulo sono dedicati alla presentazione dei concetti fondamentali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Questi includono la comprensione dei concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; l'organizzazione generale del sistema di prevenzione aziendale; i diritti, i doveri e le sanzioni previste per i vari soggetti aziendali (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori); e le funzioni degli organi di vigilanza, controllo e assistenza.²⁴ La formazione generale può essere erogata anche in modalità e-learning (FAD asincrona) o in videoconferenza sincrona, offrendo flessibilità nella sua fruizione.²⁰ Un aspetto importante è che la formazione generale costituisce credito formativo permanente, il che significa che una volta acquisita, non necessita di essere ripetuta anche in caso di cambio di azienda o mansione, a meno di specifici aggiornamenti

normativi che ne modifichino i contenuti essenziali.¹⁵

2.3 La Formazione Specifica per gli Studi Professionali: Classificazione del Rischio e Contenuti

La durata della formazione specifica varia in base alla classificazione di rischio dell'azienda, che viene determinata in base al codice ATECO 2007 di appartenenza.²³ Gli studi professionali, per la natura delle loro attività prevalentemente tecnico-amministrative e d'ufficio, rientrano generalmente nella classificazione di "Rischio Basso".³³ Questa categoria include settori come "Uffici e Servizi", "Studi Professionali e di Consulenza", "Commercio all'ingrosso e al dettaglio", "Editoria" e "Associazioni".³⁴

Per le aziende classificate a "Rischio Basso", la durata minima della formazione specifica è di 4 ore.¹⁵ I contenuti di questa formazione sono specifici per i rischi tipici del settore o comparto di appartenenza. Per gli studi professionali, ciò include argomenti relativi a rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature d'ufficio, microclima e illuminazione degli ambienti di lavoro, organizzazione del lavoro e stress lavoro correlato, rischi connessi all'uso dei videoterminali (VDT) e alla movimentazione manuale dei carichi (anche se di lieve entità). Vengono inoltre trattati la segnaletica di sicurezza, le procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio, le procedure organizzative per il primo soccorso, e la gestione degli incidenti e infortuni mancati.³¹ Anche la formazione specifica per rischio basso può essere erogata in modalità e-learning (FAD asincrona) o in videoconferenza sincrona.²⁰

La durata complessiva minima della formazione obbligatoria per un praticante che svolge attività esclusivamente nello studio professionale (classificato a rischio basso) sarà quindi di 8 ore, risultante dalla somma delle 4 ore di Formazione Generale e delle 4 ore di Formazione Specifica per rischio basso.¹⁵

Riepilogo Formazione Lavoratori (Accordo Stato-Regioni 2025)

La tabella seguente fornisce un riepilogo chiaro e conciso delle durate e delle

modalità di formazione per i lavoratori, differenziate per livello di rischio, secondo le disposizioni del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025. Questa sintesi è fondamentale per comprendere immediatamente i requisiti formativi applicabili al praticante in base all'ambiente di lavoro in cui opererà.

Classificazione del Rischio (Codice ATECO)	Durata Formazione Generale (ore)	Durata Formazione Specifica (ore)	Durata Totale (ore)	Modalità Erogazione e Consistenti (Specifiche)	Verifica di Apprendimento	Aggiornamento (Periodicità/Durata)
Basso (es. Studi Professionali, Uffici)	4	4	8	E-Learning, Aula, Videoconferenza	Obbligatoria (Test, 70% corretto)	Quinquennale / 6 ore
Medio (es. Pubblica Amministrazione)	4	8	12	Aula, Videoconferenza	Obbligatoria (Test, 70% corretto)	Quinquennale / 6 ore
Alto (es. Costruzioni, Industria)	4	12	16	Aula, Videoconferenza	Obbligatoria (Test, 70% corretto)	Quinquennale / 6 ore

3. Corsi di Sicurezza Specifici per Studi Professionali (Risposta a Domanda B)

3.1 Analisi della Classificazione del Rischio negli Studi Professionali (Settore "Uffici e Servizi")

Come già specificato, gli studi professionali, data la natura prevalentemente

tecnico-amministrativa delle attività svolte, sono generalmente classificati come aziende a "Rischio Basso" secondo la normativa sulla sicurezza sul lavoro.³³ I rischi a cui sono tipicamente esposti i lavoratori in questi contesti sono quelli derivanti dallo svolgimento di attività d'ufficio. Ciò implica che, di norma, non vi è una significativa esposizione ad agenti chimici, biologici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale di carichi pesanti o uso di macchine utensili complesse.³³

Tuttavia, anche in un ambiente a basso rischio, è fondamentale effettuare una valutazione dettagliata di tutti i fattori di rischio specifici. Negli studi professionali, aspetti come l'utilizzo prolungato di videoterminali (VDT) per più di 20 ore settimanali richiedono una particolare attenzione.⁷ L'esposizione a VDT, anche per gli allievi equiparati a lavoratori, comporta l'obbligo di specifiche misure di prevenzione, informazione e formazione in materia di ergonomia e postura.² Altri elementi da considerare nella valutazione dei rischi includono la sicurezza dei luoghi di lavoro (ad esempio, scale, pareti vetrate, archivi, soppalchi), l'idoneità degli impianti di servizio (elettrico, condizionamento) e l'uso sicuro di attrezzature di lavoro generiche presenti in ufficio (come scalette, stampanti).⁷ Questo significa che, anche in un ambiente apparentemente sicuro e classificato a "rischio basso", è necessaria una valutazione dettagliata dei rischi specifici legati alle mansioni del praticante, integrando tali rischi nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dello studio. Il concetto di "rischio basso" non deve essere interpretato come "rischio zero", e la diligenza nella valutazione e gestione dei rischi minori è comunque un obbligo legale.

3.2 Contenuti e Riferimenti per i Corsi di Sicurezza Specifici per Ambienti d'Ufficio

Sì, esistono indicazioni e corsi specifici per la sicurezza negli studi professionali che rientrano nella categoria di rischio basso. Molti enti di formazione offrono "Corsi E-Learning di Formazione sulla Sicurezza per Lavoratori degli Uffici - Rischio Basso".²⁶

I contenuti di questi corsi di formazione specifica (della durata minima di 4 ore) sono progettati per coprire gli argomenti pertinenti ai rischi tipici degli ambienti d'ufficio. Questi includono, ma non si limitano a: rischi infortuni generici, rischi meccanici ed elettrici legati alle attrezzature d'ufficio, considerazioni sul microclima e l'illuminazione degli ambienti di lavoro, l'organizzazione del lavoro e la gestione dello stress lavoro-correlato. Particolare enfasi viene posta sui rischi connessi all'uso dei videoterminali (VDT) e alla movimentazione manuale dei carichi (anche se di lieve entità, come scatole di documenti). Vengono inoltre trattati la segnaletica di sicurezza,

le procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio, le procedure organizzative per il primo soccorso, e la gestione degli incidenti e infortuni mancati.³¹

La normativa prevede che i contenuti della formazione debbano essere "adeguati alla effettiva esposizione ai rischi" e "congruenti con l'età degli allievi e dei programmi scolastici".² Questo principio si applica anche ai praticanti e suggerisce che, pur seguendo i contenuti minimi previsti per il rischio basso, il corso dovrebbe essere personalizzato per riflettere le reali attività e i rischi specifici che il praticante affronterà nello studio. Ad esempio, se lo studio utilizza software o attrezzature particolari, la formazione dovrebbe includere aspetti di sicurezza ad essi correlati. Questo assicura che la formazione sia non solo conforme, ma anche realmente efficace e pertinente all'ambiente di lavoro specifico del praticante, andando oltre una generica conformità.

3.3 Modalità di Erogazione e Requisiti per i Soggetti Formatori

La formazione specifica per rischio basso offre diverse modalità di erogazione per garantire flessibilità e accessibilità. Può essere svolta in aula, in videoconferenza sincrona (VCS) o in modalità e-learning (FAD asincrona).²⁰

È fondamentale che i corsi siano erogati da soggetti formatori qualificati. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 stabilisce requisiti rigorosi per questi soggetti, che devono rispettare standard minimi di qualità e tracciabilità. Questi includono l'obbligo di tenere e conservare per almeno 10 anni una documentazione completa, che comprenda i dati anagrafici dei partecipanti, i registri delle presenze con firme, gli elenchi dei docenti con firme, il progetto formativo e il programma dettagliato del corso, e il verbale della verifica finale.²⁰ Inoltre, come già menzionato, è obbligatoria la verifica dell'apprendimento finale, che deve avvenire tramite test o colloquio, con un esito positivo di almeno il 70% di risposte corrette.¹¹

4. Specifiche di Sicurezza per Attività in Cantiere (Risposta a Domanda C)

4.1 Estensione degli Obblighi del Datore di Lavoro e del Praticante in Ambienti di Cantiere

Nel momento in cui il praticante accompagna il titolare dello studio in cantiere, il contesto lavorativo subisce un cambiamento radicale. L'ambiente passa da una classificazione di "rischio basso" (tipica dello studio professionale) a una di "rischio alto" (caratteristica del cantiere edile).²⁰ Questo mutamento del profilo di rischio comporta l'applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, che disciplina specificamente i cantieri temporanei o mobili (Articoli 88-160) e introduce una serie di obblighi aggiuntivi e più stringenti per il datore di lavoro.³⁸

Il titolare dello studio, agendo come datore di lavoro o come professionista incaricato che introduce un proprio collaboratore in cantiere, assume responsabilità significative. È suo obbligo verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e assicurare l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) del cantiere.³⁹ Il praticante, in quanto lavoratore equiparato, è a sua volta tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Deve osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, utilizzare correttamente le attrezzature e i DPI messi a sua disposizione, e segnalare immediatamente qualsiasi condizione di pericolo o deficienza di mezzi e dispositivi di cui venga a conoscenza.⁴⁰ L'ingresso in cantiere trasforma il profilo di rischio del praticante da "basso" a "alto", rendendo insufficiente la sola formazione per ufficio. Ciò implica la necessità di una formazione specifica aggiuntiva e di procedure di sicurezza molto più rigorose, che devono essere completate

prima di qualsiasi accesso al cantiere. La responsabilità del datore di lavoro si amplifica notevolmente, dovendo gestire un contesto con rischi infortunistici e per la salute di natura e gravità diverse.²¹

4.2 Formazione Specifica per il Rischio Alto in Cantiere: Durata e Contenuti Dettagliati

Per le attività a rischio alto, come quelle che si svolgono nel settore delle costruzioni,

la durata minima della formazione specifica è di 12 ore.¹⁵ La durata totale della formazione obbligatoria per un praticante che opera anche in cantiere sarà quindi di 16 ore, ovvero le 4 ore di Formazione Generale più le 12 ore di Formazione Specifica per rischio alto.¹⁵

È importante sottolineare che la formazione specifica per rischio alto *non può* essere erogata in modalità e-learning (FAD asincrona); è richiesta la modalità in aula o in videoconferenza sincrona.²⁰ I contenuti di questa formazione devono essere mirati ai rischi specifici del settore delle costruzioni, che sono notevolmente più complessi e vari rispetto a quelli di un ufficio. Questi includono, tra gli altri, i rischi di caduta dall'alto, di seppellimento (negli scavi), di schiacciamento, di folgorazione, i rischi legati alla movimentazione manuale di carichi pesanti, all'uso di attrezzature complesse (come gru, piattaforme elevabili, escavatori), all'esposizione ad agenti chimici e biologici specifici del cantiere, e alle procedure di emergenza peculiari dell'ambiente di cantiere.³⁰

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 introduce inoltre un modulo aggiuntivo "Cantieri" di 6 ore, obbligatorio per i datori di lavoro di imprese affidatarie e per i dirigenti che operano in cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell'Art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.²⁰ Sebbene questo modulo sia specificamente menzionato per datori di lavoro e dirigenti, la sua esistenza e i suoi contenuti (gestione dei cantieri, prevenzione e controllo dei rischi specifici) sottolineano l'importanza di una formazione mirata e approfondita per chiunque operi in tali contesti, inclusi i praticanti che li accompagnano.²⁰

Dato che il praticante accompagnerà il titolare in cantiere, la sua formazione specifica dovrà includere moduli pratici e simulazioni. Questi dovrebbero coprire l'uso corretto dei DPI, la gestione delle emergenze (come incendi, fughe di gas tossici, anossia e recupero di infortunati), e l'uso di apparecchiature specifiche per la sicurezza (ad esempio, Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie - APVR, rilevatori di gas, imbracature di sicurezza e tripodi).²⁰ Questo tipo di addestramento va oltre la formazione teorica standard e richiede un'applicazione pratica, sul campo o in ambienti simulati, per garantire che il praticante sia in grado di agire in modo sicuro e reattivo in situazioni di rischio elevato.

4.3 Identificazione dei Rischi Comuni in Cantiere e Misure di Prevenzione

I cantieri edili sono riconosciuti come ambienti di lavoro ad alto rischio, con una frequenza di infortuni significativamente superiore rispetto ad altri settori.³⁷ I rischi presenti in cantiere possono essere suddivisi in due macro-categorie:

- **Rischi per la salute:** Questi sono rischi a lungo termine, legati a esposizioni nocive. Esempi includono la movimentazione manuale dei carichi, che nel tempo può causare danni all'apparato muscolo-scheletrico, e l'esposizione ad agenti chimici, polveri, fibre o altre sostanze che, senza adeguate protezioni, possono provocare irritazioni respiratorie o cutanee.³⁷
- **Rischi per la sicurezza:** Questi sono rischi a breve termine, di natura infortunistica, che possono causare danni temporanei o permanenti a seconda della gravità dell'evento. I fattori di rischio più comuni e significativi in cantiere includono cadute dall'alto, seppellimento (in scavi), schiacciamento, lesioni alla testa dovute a contusioni, folgorazione da contatto con impianti elettrici, e proiezioni di materiali o tagli durante l'uso di attrezzature di lavoro.³⁷

Per la prevenzione degli infortuni, oltre ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), che devono essere forniti dal datore di lavoro⁷, sono essenziali anche i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e procedure operative rigorose. I DPI specifici per il cantiere includono:

- **Caschi di sicurezza:** fondamentali per prevenire lesioni gravi o mortali da caduta di oggetti, urti accidentali e, in alcuni casi, scariche elettriche.⁴³
- **Occhiali di sicurezza, visiere e schermi protettivi:** indispensabili per proteggere occhi e viso da schegge, polveri, scintille o sostanze chimiche.⁴³
- **Guanti protettivi:** essenziali per la sicurezza delle mani, esposte a tagli, abrasioni, ustioni termiche o chimiche, e contatto con sostanze tossiche.⁴³
- **Scarpe antinfortunistiche:** con puntali rinforzati e soles antiscivolo, offrono protezione contro schiacciamenti, perforazioni, scivolate e agenti chimici/termici.⁴³
- **Cuffie o tappi antirumore:** necessari in ambienti con rumori superiori a 85 dB, come durante l'uso di macchinari pesanti o demolizioni.⁴³
- **Mascherine filtranti o respiratori:** per la protezione delle vie respiratorie in presenza di polveri sottili, gas, vapori o sostanze tossiche.⁴³

Oltre ai DPI, i DPC e le procedure di sicurezza includono parapetti, reti anticaduta, sistemi di ancoraggio e linee vita, e segnaletica di sicurezza, tutti volti a prevenire gli incidenti.³⁷ La responsabilità del datore di lavoro va oltre la semplice fornitura dei DPI; deve anche assicurare che il praticante sia adeguatamente informato sui rischi specifici del cantiere, sulle procedure di sicurezza da adottare e sull'uso corretto e la manutenzione dei DPI stessi.⁷ Ciò implica una supervisione attiva e un addestramento

pratico sull'utilizzo dei dispositivi, verificando che il praticante comprenda e applichi le istruzioni ricevute.

Rischi Comuni e DPI Specifici per Cantiere

La tabella seguente illustra i rischi più comuni riscontrabili in un cantiere edile e le relative misure di prevenzione, inclusi i DPI e i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) o le procedure aggiuntive. Questa tabella risponde in modo dettagliato alla domanda sulle specifiche di sicurezza da applicare in cantiere, fornendo una guida pratica per la protezione del praticante in un ambiente ad alto rischio.

Tipo di Rischio in Cantiere	Descrizione del Rischio	DPI Obbligatori	Misure di Prevenzione Aggiuntive (DPC/Procedure)
Caduta dall'alto	Lavori in quota, aperture nel solaio, bordi non protetti.	Casco, imbracatura di sicurezza, scarpe antinfortunistiche.	Parapetti, reti anticaduta, linee vita, ponteggi sicuri, segnaletica di pericolo, formazione per lavori in quota.
Schiacciamento/Urti	Caduta di oggetti, movimentazione di carichi, veicoli in movimento, attrezzature.	Casco, scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi.	Delimitazione aree di lavoro, segnaletica di sicurezza, viabilità di cantiere, controllo gru/macchine, procedure di sollevamento.
Folgorazione	Contatto con impianti elettrici non isolati, cavi scoperti, attrezzature difettose.	Guanti isolanti, scarpe antinfortunistiche.	Impianti elettrici a norma, messa a terra, verifiche periodiche, formazione sui rischi elettrici, interruttori differenziali.
Proiezione di materiali/Tagli	Lavorazioni con utensili, demolizioni,	Occhiali di sicurezza, visiere, guanti	Protezioni sulle macchine, schermi protettivi, procedure

	taglio di materiali.	antitaglio.	operative sicure, affilatura e manutenzione utensili.
Esposizione ad Agenti Chimici/Polveri	Materiali da costruzione, vernici, solventi, polveri da scavo/demolizione.	Mascherine/respiratori, guanti specifici, occhiali/visiere.	Ventilazione adeguata, aspirazione localizzata, schede di sicurezza dei prodotti, procedure di manipolazione e stoccaggio.
Rumore	Utilizzo di macchinari pesanti, demolizioni, trapani.	Cuffie o tappi antirumore.	Isolamento acustico delle fonti, limitazione tempi di esposizione, manutenzione attrezzature, rotazione dei lavoratori.
Movimentazione Manuale dei Carichi	Sollevamento, trasporto, posizionamento di materiali pesanti.	Scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi.	Formazione sulle tecniche di sollevamento, uso di mezzi meccanici (carrelli, gru), valutazione del rischio MMC, organizzazione dei flussi di materiali.

4.4 Documentazione Essenziale: Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

In un cantiere, la documentazione di sicurezza assume un ruolo centrale. In presenza di più imprese o lavoratori autonomi (anche se non contemporaneamente presenti sul cantiere), è obbligatoria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte del Coordinatore per la Progettazione (CSP).⁴⁴ Il PSC è un documento specifico per ogni singolo cantiere, parte integrante del contratto d'appalto, e deve

essere attuato scrupolosamente da tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi.⁴⁶ Il PSC contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione di tutti i rischi concreti in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze. Include le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature e i DPI necessari, nonché le misure di coordinamento tra le diverse imprese.⁴⁴

Ogni impresa esecutrice presente in cantiere deve, a sua volta, redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS). Questo è un documento specifico dell'impresa che dettaglia le misure di sicurezza per le proprie lavorazioni, assicurando la coerenza con il PSC.³⁷ Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) una copia del DVR e, in caso di appalti con rischi da interferenze, elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), se applicabile.⁷

È fondamentale che il praticante sia adeguatamente informato sui contenuti del PSC e del POS del cantiere che visiterà. L'informazione sui rischi specifici connessi all'attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate è un obbligo del datore di lavoro.⁷ Il praticante deve comprendere le procedure di sicurezza, l'uso degli apprestamenti e dei DPI specifici per quel sito. Il PSC stesso è concepito per facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le parti.²⁹ L'informazione sul PSC/POS non è un mero adempimento burocratico; è essenziale per la sicurezza del praticante in un ambiente complesso come il cantiere. Il datore di lavoro deve assicurarsi che il praticante non solo riceva il documento, ma lo comprenda e sappia applicare le procedure in esso contenute. Questo richiede un'attività di informazione e addestramento mirata e verificabile, che vada oltre la semplice consegna del documento, per garantire che il praticante sia consapevole dei rischi specifici e delle misure preventive e protettive attuate sul cantiere.²⁹

4.5 Ruolo della Supervisione (Preposto, Coordinatore per l'Esecuzione) e Gestione delle Procedure di Emergenza in Cantiere

Supervisione:

Il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare un preposto, una figura chiave che sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell'uso dei DPI.⁷ Il tutor del praticante può ricoprire il ruolo di preposto, assumendo quindi le relative responsabilità di vigilanza.⁴ Sebbene il D.Lgs. 81/08 non preveda espressamente che il lavoratore debba sempre lavorare

sotto la supervisione continua del preposto, la supervisione deve essere efficace e garantire la sicurezza.⁴⁹

Data la natura ad alto rischio dei cantieri ³⁷ e l'inesperienza del praticante (essendo un "neo diplomato"), la supervisione deve essere più intensa e diretta rispetto a quella richiesta in un ambiente d'ufficio. Il tutor del praticante, se designato come preposto, deve essere costantemente consapevole della posizione e delle attività del praticante in cantiere, intervenendo proattivamente per prevenire rischi e assicurando che il praticante non compia di propria iniziativa operazioni non di sua competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.³ Inoltre, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE) ha il compito di verificare l'applicazione delle norme e del PSC, potendo sospendere i lavori in caso di pericolo o violazioni.⁴⁴

Gestione delle Emergenze:

Le procedure di emergenza in cantiere sono significativamente diverse e più complesse rispetto a quelle di un ufficio. Il Piano di Gestione delle Emergenze del cantiere deve individuare tutte le emergenze possibili (ad esempio, incendio, esplosione, presenza di gas tossici o anossia, necessità di recupero di infortunati), definire esattamente i compiti di ognuno durante la fase di emergenza, organizzare contromisure tecniche e coordinare gli interventi con gli enti di soccorso esterni (come il Servizio Sanitario Nazionale 118 o i Vigili del Fuoco 115).⁵¹

La formazione specifica per il cantiere deve includere le procedure in caso di emergenza e l'addestramento all'uso di DPI e strumentazioni specifiche per l'emergenza (quali APVR, imbracature, tripodi, rilevatori di gas).²⁰ È obbligatorio disporre in cantiere di un mezzo di comunicazione idoneo e identificabile (ad esempio, un telefono portatile o fisso) per attivare rapidamente il sistema di emergenza e avere una cassetta di pronto soccorso.⁵¹ La formazione del praticante deve includere una conoscenza approfondita di queste procedure specifiche e, idealmente, esercitazioni pratiche per garantire una risposta efficace in caso di incidente.³⁰ Questo livello di preparazione è cruciale per affrontare i rischi elevati e le situazioni impreviste che possono verificarsi in un ambiente di cantiere.

5. Conclusioni e Raccomandazioni Finali

La gestione della salute e sicurezza del praticante in uno studio professionale, e in particolare durante le attività in cantiere, richiede un'attenzione meticolosa e un approccio proattivo, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e le recenti novità

introdotte dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Riepilogo degli Adempimenti Chiave per una Gestione Sicura del Praticantato:

- **Equiparazione del Praticante:** Il praticante deve essere trattato come un "lavoratore" a tutti gli effetti ai sensi del D.Lgs. 81/08. Questo implica l'applicazione di tutti gli obblighi del datore di lavoro, dalla valutazione dei rischi alla sorveglianza sanitaria, oltre alla formazione e ai DPI.
- **Formazione Immediata e Completa:** È imperativo che la formazione generale (4 ore) e la formazione specifica per rischio basso (4 ore, per un totale di 8 ore) siano completate *prima* che il praticante inizi qualsiasi attività in studio. Non è più ammesso alcun periodo di tolleranza post-assunzione.
- **Formazione Specifica per Cantiere:** Se il praticante accompagnerà il titolare in cantiere, dovrà completare *prima* della prima visita una formazione specifica aggiuntiva per rischio alto (12 ore). Questa formazione, che porta il totale a 16 ore, non può essere erogata in e-learning e deve includere i rischi specifici del settore delle costruzioni e le procedure di emergenza in cantiere, possibilmente con moduli pratici.
- **DPI e DPC:** Il datore di lavoro è obbligato a fornire e addestrare il praticante all'uso corretto di tutti i DPI necessari sia in studio (se applicabile) che, in particolare, in cantiere. È altrettanto cruciale assicurarsi della presenza e della conoscenza dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) sul luogo di lavoro.
- **Documentazione di Sicurezza (DVR, PSC, POS):** Il praticante deve essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dello studio. Per le attività in cantiere, è fondamentale che il praticante sia pienamente informato e comprenda il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ogni cantiere visitato, inclusi i rischi specifici e le procedure operative.
- **Supervisione Efficace:** È necessario garantire una supervisione adeguata, specialmente in cantiere. Il tutor del praticante, se designato come preposto, deve monitorare attivamente il praticante, assicurandosi che operi in sicurezza e non intraprenda azioni non autorizzate o pericolose.
- **Sorveglianza Sanitaria:** La necessità di sorveglianza sanitaria per il praticante deve essere valutata in base ai rischi specifici a cui è esposto (ad esempio, uso prolungato di VDT, esposizione a rischi in cantiere).

Importanza della Valutazione Dinamica dei Rischi e dell'Aggiornamento Normativo Continuo:

La sicurezza sul lavoro non è un adempimento statico, ma un processo dinamico. Il

datore di lavoro deve effettuare una valutazione continua e aggiornata dei rischi (DVR), rivedendola ogni volta che cambiano le mansioni, le attrezzature, le tecnologie o gli ambienti di lavoro in cui il praticante opera.⁷ Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 è un chiaro esempio di come la normativa sia in continua evoluzione, rendendo indispensabile un aggiornamento costante sulle nuove disposizioni per garantire la piena conformità e prevenire contestazioni da parte degli organi di controllo.⁹

Suggerimenti per una Gestione Proattiva e Preventiva della Sicurezza:

- **Collaborazione con Esperti:** Considerare la collaborazione con organismi paritetici e consulenti esterni qualificati per la valutazione dei rischi e l'erogazione della formazione. Questi professionisti possono offrire un supporto prezioso per garantire la conformità e l'efficacia delle misure di sicurezza.³
- **Documentazione Rigorosa:** Mantenere una documentazione completa, accurata e aggiornata di tutta la formazione erogata, delle valutazioni dei rischi e di tutti gli adempimenti di sicurezza. Questa documentazione è fondamentale in caso di ispezioni o incidenti.
- **Cultura della Sicurezza:** Promuovere attivamente una cultura della sicurezza all'interno dello studio, incoraggiando il praticante a sentirsi parte attiva del sistema di prevenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi condizione di pericolo o "quasi-incidente" di cui venga a conoscenza.⁴⁰
- **Formazione e Addestramento Pratico:** Integrare la formazione teorica con momenti di addestramento pratico e simulazioni, soprattutto per le attività in cantiere. Questo approccio è cruciale per consolidare le competenze e la consapevolezza dei rischi, permettendo al praticante di acquisire la capacità di reagire efficacemente in situazioni di emergenza.
- **Monitoraggio dell'Efficacia:** Implementare un sistema per il monitoraggio costante dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, non limitandosi alla sola verifica finale. Questo può includere osservazioni sul campo e feedback periodici per assicurarsi che le conoscenze acquisite siano effettivamente applicate.¹¹

Adottando queste procedure e mantenendo un approccio proattivo e informato, il titolare dello studio potrà garantire un ambiente di lavoro sicuro per il praticante, adempiendo pienamente agli obblighi normativi e tutelando la propria posizione.

Bibliografia

1. Definizione di lavoratore D.lgs. 81/08 - unica.it, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, https://www.unica.it/unica/it/radioprot_lavorat_d_lgs_81_08.page
2. L'equiparazione degli allievi ai lavoratori - CISL Scuola, accesso eseguito il giorno

luglio 31, 2025,

https://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagine_Articoli/Magazzino/2014/05_2014/Bonomo_12052014.pdf

3. Stagisti e tirocinanti: gli obblighi per la sicurezza sul lavoro - Polo 626, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://www.polo626.com/stagisti-e-tirocinanti-gli-obblighi-per-la-sicurezza-sul-lavoro/>
4. INL: nuove indicazioni per i tirocini - Safety Partner, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.safetypartner.it/inl-indicazioni-sicurezza-tirocini/>
5. Studio legale: norme e obblighi del datore di lavoro - Gruppo CMB, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://gruppocmb.com/studio-legale-norme-e-obblighi-del-datore-di-lavoro/>
6. Studi professionali e sicurezza: come adempiere all'obbligo di informazione - Ebipro, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
https://www.ebipro.it/wp-content/uploads/2020/07/3_Come-adempiere-allobbligo-di-informazione.pdf
7. LA SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI - ODCEC Torino, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://odcec.torino.it/public/convegni/dot-com-spa-sicurezza-studi-professionali.pdf>
8. Obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://www.lavoro.gov.it/sportello-unico-digitale/salute-e-sicurezza-sul-luogo-di-lavoro/obblighi-del-datore-di-lavoro>
9. Accordo Stato-Regioni: disposizioni finali sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - ASQ Modena, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://www.asqcna.it/accordo-stato-regioni-disposizioni-finali-sui-percorsi-formativi-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/>
10. CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - Gazzetta Ufficiale, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-13&atto.codiceRedazionale=25A02724&elenco30giorni=false
11. Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025 - Certifico S.r.l., accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/accordo-rep-atti-n-59-csr-del-17-aprile-2025>
12. accesso eseguito il giorno gennaio 1, 1970,
<https://www.asqcna.it/accordo-stato-regioni-disposizioni-finali-sui-percorsi-formativi-in-materie-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/>
13. accesso eseguito il giorno gennaio 1, 1970,
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-24&atto.codiceRedazionale=25A03080&elenco30giorni=false

14. In Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://amblav.it/in-gazzetta-ufficiale-il-nuovo-accordo-sulla-formazione-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/>
15. ACCORDO STATO REGIONI 17 APRILE 2025 FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.testo-unico-sicurezza.com/formazione-sicurezza-sul-lavoro-secondo-il-nuovo-accordo-stato-regioni.html>
16. Acc. Conf. Stato-Regioni 17/04/2025, n. 59/CSR | Bollettino di Legislazione Tecnica, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.legislazionetecnica.it/12894060/normativa-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/acc-conf-stato-regioni-17-04-2025-n-59-csr/formazione-salute-e-sicurezza>
17. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.certifico.com/component/attachments/download/44133>
18. Accordo 17 Aprile 2025 - Obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici - Certifico S.r.l., accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/documenti-riservati-sicurezza/accordo-17-aprile-2025-obblighi-formativi-specifici-per-nuove-macchine-operatrici>
19. FORMAZIONE: IL 17 APRILE 2025 APPROVATO L'ACCORDO STATO - REGIONI, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.aecbusinessassistance.it/Post?postid=18>
20. Guida al nuovo accordo Stato-Regioni 2025: formazione sicurezza lavoro aggiornata, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.sicurlivegroup.it/it/news/guida-al-nuovo-accordo-stato-regioni>
21. Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: guida alla formazione per la sicurezza sul lavoro, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.managementacademy.it/blog/guida-completa-nuovo-accordo-stato-regioni-2025-formazione-sicurezza-lavoro>
22. Nuovo Accordo Stato Regioni 2025 sulla Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.vegaformazione.it/PB/nuovo-accordo-stato-regioni-formazione-p409.html>
23. Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: la nostra guida - Human Factory Srl, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://humanfactory.it/nuovo-accordo-stato-regioni-2025-la-nostra-guida/>
24. CORSO PER LAVORATORI NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.testo-unico-sicurezza.com/corso-per-lavoratori-nuovo-accordo-stato-regioni-2025.html>
25. www.vegaformazione.it, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.vegaformazione.it/corsi/8/lavoratori-formazione#:~:text=oltre%20a%20un%20corso%20di.aziende%20ricadenti%20nel%20%E2%80%9CRischio%20>

[Medio%E2%80%9D](#)

26. Corsi di Formazione Lavoratori - Sicurezza sul Lavoro - Vega Formazione, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.vegaformazione.it/corsi/8/lavoratori-formazione>
27. Formazione dei lavoratori (Art. 36, 37 del D.lgs 81/08) - Aletheia srl, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.aletheiasrl.it/index.php/i-nostri-corsi/formazione-obbligatoria/sicurezza-sul-lavoro/item/157-formazione-dei-lavoratori-art-36-37-del-d-lgs-81-08>
28. Corsi Sicurezza Formazione Specifica Lavoratori Accordo 2025, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, https://www.vegaformazione.it/formazione_sicurezza_lavoratori_preposti_parte_specifica-cid286.html
29. Informazione in materia di Salute e Sicurezza | Sapienza Università di Roma, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.uniroma1.it/it/pagina/informazione-materia-di-salute-e-sicurezza>
30. Corso formazione - Sicurezza - Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia antica - Università degli Studi di Torino, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, https://archeologia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qyg4
31. Accordo stato regioni: formazione specifica (rischio basso) - Form-App, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.form-app.it/corsi-professionali/accordo-stato-regioni-formazione-specifica-rischio-basso/>
32. Nuovo Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza lavoro 2025 - Certifico S.r.l., accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/22082-nuovo-accordo-stato-regioni-formazione-sicurezza-lavoro-2025>
33. Sicurezza e salute sul lavoro negli Studi professionali - ANFOS.it, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.anfos.it/sicurezza/studi-professionali/>
34. Corsi Sicurezza D.Lgs. 81/08 | Formazione per lavoratori dirigenti preposti - IM Servizi Tecnici, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.im-servizitecnici.com/i-nostri-corsi/corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/>
35. Formazione specifica dei lavoratori rischio alto - ANFOS.it, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.anfos.it/formazione-specifica-dei-lavoratori-rischio-alto/>
36. Corso di formazione per LAVORATORI - RISCHI SPECIFICI - Ergo-Tec Group, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.ergo-tec.it/corsi-formazione/corso-di-formazione-per-lavoratori-rischi-specifici/>
37. Sicurezza nei cantieri edili, normativa e responsabilità - Infobuild, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.infobuild.it/approfondimenti/cantieri-sicurezza-edilizia-normativa-dpi-figure-coinvolte/>
38. d.lgs. 81/2008 - Bosetti e Gatti, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
39. Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria - TUSSL, accesso

- eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://tussl.it/titolo-iv-cantieri-temporanei-o-mobili/capo-i-misure-per-la-salute-e-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili/art-97>
40. Art. 20 - Obblighi dei lavoratori - TUSSEL, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://tussl.it/titolo-i-principi-comuni/capo-iii-gestione-della-prevenzione-nei-luoghi-di-lavoro/sezione-i-misure-di-tutela-e-obblighi/art-20>
 41. Sancito l'Accordo Stato Regioni 2025 sulla Formazione Obbligatoria di Salute e Sicurezza sul Lavoro - YouTube, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=bBSw7mv4vdc>
 42. GECAV - Gestione emergenza cantieri alta velocità e variante di valico, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://www.118er.it/gecav/capitolo.asp?id=22&cap=78&pag=11>
 43. DPI da cantiere in sintesi: Tipologie e obblighi principali - Corsi Sicurezza, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://www.corsisicurezza.it/blog/dpi-cantiere.htm>
 44. Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/do/FrontEnd/DocDig/downloadDocumentoPubblico.action;jsessionid=902A93A38D49B2318A2EC6F4035E55B1?id=158&idprg=>
 45. Piano sicurezza e coordinamento (PSC): quando serve e chi deve redigerlo, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://biblus.acca.it/piano-sicurezza-e-coordinamento-psc/>
 46. Cos'è il PSC: cosa contiene, quando è obbligatorio e chi lo redige - Pedago, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://www.pedago.it/blog/psc-contenuto-obbligo-redazione.htm>
 47. D.P.R.n. 222 del 2003 (regolamento PSC) - Bosetti & Gatti, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0222.htm
 48. Informazione per i lavoratori ed i soggetti equiparati | Università di Padova, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://www.unipd.it/informazione-lavoratori-soggetti-equiparati>
 49. Il D. Lgs. 81/08 prevede espressamente che il - FAQ Vega, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://www.vegaformazione.it/faq/35/preposti-alla-sicurezza/il-d-lgs-81-08-prevede-espressamente-che-il-lavoratore-deve-sempre-lavorare-sotto-la-supervisione-del-preposto-998.html>
 50. Sicurezza nei cantieri, regole e supervisioni - Approjects, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025, <https://www.approjects.it/2022/11/16/sicurezza-cantieri/>
 51. Gestione delle emergenze in cantiere - FAD BETAIMPRESA, accesso eseguito il giorno luglio 31, 2025,
<https://fad.betaimprese.com/content/lessons/4215/Gestione%20delle%20emergenze.pdf>